

ALLEGATO A

(previsto dall'articolo 12, comma 1)

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI PESCI

Belgio:	Institut National de Recherches Vétérinaires, Groeselenberg, 99 1180 Bruxelles.
Danimarca:	Statens Veterinære Serumlaboratorium Landbrugsministeriet Høngevej 2 8200 Aarhus N.
Germania:	Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Anstaltsteil Insel Riems D-O-2201 Insel Riems.
Grecia:	Εργαστήριο ιχθυοπαθολογίας και Βιοπαθολογίας Ζώορων Οργανισμών Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασκευή Αττικής 153 10 Αθήνα.
Spagna:	Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Algete, Madrid.
Francia:	Centre National d'Etudes Vétérinaires et Alimentaires, Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires, 22, rue Pierre Curie, Bp 67 94703 Maisons-Alfort CEDEX.
Irlanda:	Fisheries Research Centre Abbotstown Castleknock Dublin 15.
Italia:	Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Sezione Diagnostica di Basaldella di Campoformido Laboratorio di Ittiopatologia Via della Roggia 92 33030 Basaldella di Campoformido (Udine).
Lussemburgo:	Institut National de Recherches Vétérinaires Groeselenberg, 99 1180 Bruxelles.
Paesi Bassi:	Centraal Diergeneeskundig Instituut Hoofdgebouw Edelhertweg 15 8219 PH Lelystad Postbus 65 8200 AB Lelystad.  Centraal Diergeneeskundig Instituut Vestiging Virologie Houtribweg 39 8221 RA Lelystad Postbus 365 8200AJ Lelystad.

Portogallo: Laboratório Nacional de  
Investigação Veterinária  
Estrada De Benfica 701  
1500 Lisboa.

Regno Unito: Fish Disease Laboratory  
14 Albany Road  
Granby Industrial Site  
Weymouth  
Dorset DT4 9TU.

The Marine Laboratory  
PO Box 101  
Victoria Road  
Abderdeen AB9 8D8.

#### ALLEGATO B

(previsto dall'articolo 13, comma 1)

#### LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI PESC

Statens Veterinære Serumlaboratorium  
Landbrugsministeriet  
Havgøvej 2  
8200 Aarhus N  
Danimarca.

## ALLEGATO C

(previsto dall'articolo 13, comma 1)

### COMPETENZE E COMPITI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI PESCI

Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli elenchi I e II ha le competenze ed i compiti seguenti:

1. coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi della malattia in questione negli Stati membri, segnatamente mediante:
  - a) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi dell'agente patogeno della malattia di cui trattasi ai fini dei test sierologici e della preparazione dell'antisiero;
  - b) il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione dei test e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro;
  - c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati dell'agente patogeno della malattia in questione;
  - d) l'organizzazione periodica di test comparativi comunitari delle procedure di diagnosi;
  - e) la raccolta e il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati ed i risultati dei test effettuati nella Comunità;
  - f) la caratterizzazione degli isolati dell'agente patogeno della malattia in questione mediante i metodi più avanzati e più appropriati al fine di consentire una migliore comprensione dell'epizootologia della malattia;
  - g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza, di epizootologia e di prevenzione della malattia in questione;
  - h) il mantenimento di un livello di conoscenze sull'agente patogeno della malattia di cui trattasi e su altri agenti patogeni in questione tale da permettere una rapida diagnosi differenziale;
  - i) l'acquisizione di una conoscenza approfondita della preparazione e dell'utilizzazione dei prodotti di medicina veterinaria immunologica utilizzati per l'eradicazione ed il contenimento della malattia in questione;
- 2) apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai della malattia in questione negli Stati membri mediante lo studio degli isolati dell'agente patogeno loro inviati per conferma della diagnosi, individuazione delle caratteristiche e studi epizootologici;
- 3) facilitare la formazione o riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio al fine di armonizzare le tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;
- 4) collaborare, nel settore dei metodi diagnostici, per quanto concerne le malattie dell'elenco I, con i laboratori competenti dei paesi terzi in cui imperversano tali malattie.

ALLEGATO D  
(previsto dall'articolo 15, comma 1)

CRITERI MINIMI PER I PROGRAMMI DI EMERGENZA

I programmi di intervento devono prevedere almeno:

- 1) la creazione di un'unità di crisi a livello nazionale, incaricata del coordinamento di tutte le misure di emergenza adottate;
- 2) un elenco dei centri locali di emergenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di contenimento a livello locale;
- 3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di emergenza, con riferimento alle sue qualifiche e responsabilità;
- 4) la possibilità, per qualsiasi centro locale di emergenza, di mettersi in contatto rapidamente con le persone o organizzazioni direttamente o indirettamente interessate dall'insorgenza di un focolaio;
- 5) la disponibilità di attrezzature e materiale necessari per la corretta esecuzione delle misure di emergenza;
- 6) istruzioni dettagliate sulle azioni da adottare qualora si sospettino e confermino casi di infezione o contagio;
- 7) programmi di formazione per l'aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze relative alle procedure da espletare in loco ed alle procedure amministrative;
- 8) eventualmente, per i laboratori di diagnosi, un servizio per gli esami post mortem, la capacità necessaria per gli esami sierologici, istologici, ecc. e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida (a tal fine occorre adottare disposizioni per il trasporto rapido di campioni);
- 9) le disposizioni regolamentari per realizzare programmi di intervento.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

L'art. 4 così recita:

«Art. 4 (*Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare*).

— 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 86 del 1989».

— L'allegato C annesso alla predetta legge contiene l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare, tra cui la direttiva 93/53/CEE, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci.

— La direttiva 93/53/CEE è pubblicata in GUCE n. L 175 del 19 luglio 1993.

— Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, reca: «Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990 che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE».

— La direttiva 90/667/CEE è pubblicata in GUCE n. L 363 del 27 dicembre 1990.

— La direttiva 90/425/CEE è pubblicata in GUCE n. L 224 del 18 agosto 1990.

— Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, reca il regolamento di polizia veterinaria.

— Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, approva il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura.

— La direttiva 91/67/CEE è pubblicata in GUCE n. L 46 del 19 febbraio 1991.

*Note all'art. 1:*

— Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, ved. note alle premesse. L'allegato A), elenchi I e II, così recita:

«ALLEGATO A

ELENCO DELLE MALATTIE E DELLE SPECIE SENSIBILI

1	2
Malattie	Specie sensibili
<b>ELENCO I</b>	
Pesci	
IHN (Necrosi ematopoietica infettiva)	Salmo gairdneri Oncorhynchus nerka Oncorhynchus tshawytscha Oncorhynchus rhodurus Salmo Salar
<b>ELENCO II</b>	
Pesci	
SHV (Setticemia emorragica virale)	Salmo gairdneri Salmo trutta Salmo salar Thymallus thymallus Coregonus sp. Esox lucius (alevin)
Molluschi	
Bonomia ostreae Marteilia sp.	Ostrea edulis Ostrea edulis
Haplosporidium sp.	Ostrea edulis
Perkinsus sp.	Ruditapes decussatus».

*Note all'art. 2:*

— Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, ved. note alle premesse.

— Per l'allegato, elenchi I e II, ved. note all'art. 1.

— L'art. 2, comma 1, così recita:

«1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

A) Animali d'acquacoltura: i pesci, i crostacei e i molluschi vivi provenienti da un'azienda, compresi quelli di origine selvatica destinati ad un'azienda;

B) Prodotti dell'acquacoltura: i prodotti derivati dagli animali d'acquacoltura, destinati all'allevamento, come uova e gameti, o al consumo umano;

C) Pesci, crostacei o molluschi: tutti i pesci, i crostacei o i molluschi indipendentemente dal loro stadio di sviluppo;

D) Azienda: lo stabilimento o, in generale, qualsiasi impianto geograficamente delimitato in cui vengono allevati o tenuti animali d'acquacoltura distinti alla commercializzazione;

E) Azienda riconosciuta: l'azienda che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato C, punti I, II o III, e riconosciuta come tale ai sensi dell'art. 6;

F) Zona riconosciuta: la zona che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato B, punti I, II o III e riconosciuta come tale conformemente all'art. 5;

G) Laboratorio riconosciuto: i laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali;

H) Servizio ufficiale: il servizio veterinario competente;

I) Visita di controllo sanitario: la visita effettuata dal servizio o da servizi ufficiali per il controllo sanitario di un'azienda o di una zona;

L) Immissione sul mercato: la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita la consegna, il trasferimento o qualsiasi altra modalità di commercializzazione nella Comunità, esclusa la vendita al dettaglio».

*Nota all'art. 4:*

— Per il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, ved. note alle premesse.

*Nota all'art. 6:*

— Per il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, ved. note alle premesse.

*Nota all'art. 9:*

— Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, ved. note alle premesse. Gli allegati B e C così recitano:

«ALLEGATO B

ZONE RICONOSCIUTE

I. Zone continentali per i pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A).

A. Definizione delle zone continentali.

Una zona continentale è costituita da:

— una parte di territorio comprendente un intero bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino alla zona di influenza del mare, oppure più bacini idrografici, in cui i pesci sono allevati, tenuti o catturati oppure;

— una parte di un bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino ad una barriera naturale o artificiale che impedisce la migrazione dei pesci che si trovano a valle di detta barriera.

L'estensione e la situazione geografica della zona continentale devono essere tali da ridurre al minimo le possibilità di ricontaminazione, per esempio ad opera di pesci migratori. Può essere a tal fine necessaria la creazione di una zona cuscinetto in cui viene attuato un programma di controllo e alla quale non viene però conferita la qualifica di zona riconosciuta.

B. Concessione del riconoscimento.

Per poter essere riconosciuta, una zona continentale deve possedere i requisiti:

1) da almeno quattro anni non devono essere state osservate nei pesci manifestazioni cliniche o altre manifestazioni della presenza di una o più malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;

2) tutte le aziende della zona continentale devono essere poste sotto la sorveglianza del servizio ufficiale. Per quattro anni devono essere state effettuate due visite di controllo sanitario all'anno.

Il controllo sanitario deve essere stato eseguito nei periodi dell'anno in cui la temperatura dell'acqua favorisce lo sviluppo di tali malattie.

Il controllo sanitario deve comprendere almeno:

— un'ispezione dei pesci che presentano anomalie;

— un prelievo di campioni che devono essere spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

Tuttavia, le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II, possono conseguire il riconoscimento se:

a) la loro situazione geografica rende difficile l'introduzione di malattie;

b) è stato applicato un regime di controllo ufficiale delle malattie per un periodo di almeno 10 anni durante il quale:

— tutte le aziende di allevamento ittico hanno subito regolari controlli;

— è stato applicato un sistema di notifica delle malattie;

- non sono state denunciate malattie;
- non vi è stato introdotto alcun pesce vivo proveniente da zone infette;

3) se non esiste alcuna azienda nella zona continentale che deve essere riconosciuta, il servizio ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), due visite annue di controllo sanitario dei pesci per quattro anni nella parte a valle del bacino idrografico;

4) gli esami di laboratorio eseguiti sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione.

#### C. *Mantenimento del riconoscimento.*

Il riconoscimento è mantenuto alle seguenti condizioni:

1) i pesci introdotti nella zona devono provenire da un'altra zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta;

2) ogni azienda deve essere sottoposta due volte all'anno ad una visita di controllo sanitario secondo quanto disposto al punto B.2). Tuttavia i prelievi vengono effettuati a turno ogni anno nel 50% delle aziende della zona continentale;

3) gli esami di laboratorio praticati sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;

4) i gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell'introduzione dei pesci devono tenere un registro i cui annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei pesci.

#### D. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.*

1) Qualsiasi caso di mortalità anormale o qualsiasi sintomo che possa fare sospettare la presenza nei pesci di una malattia di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II, devono essere dichiarati con la massima sollecitudine al servizio ufficiale, che sospende immediatamente il riconoscimento della zona.

2) Un campione di almeno dieci pesci malati deve essere inviato al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. I risultati delle analisi devono essere comunicati immediatamente al servizio ufficiale.

3) Se i risultati sono negativi per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione, pur essendo positivi per un'altra eziologia, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.

4) Tuttavia, se non si può formulare una diagnosi, viene effettuata una nuova visita di controllo sanitario nei quindici giorni successivi al primo campionamento e si procede al prelievo di un numero sufficiente di pesci malati che vengono inviati al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

Se i risultati sono nuovamente negativi o se non vi sono più animali malati, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.

5) Quando i risultati sono positivi, il servizio ufficiale revoca il riconoscimento.

6) Il ripristino del riconoscimento della zona è subordinato alle condizioni seguenti:

a) all'insorgere del focolaio,

— tutti i pesci delle aziende infette sono stati abbattuti e i pesci malati o contaminati sono stati eliminati;

— gli impianti e le attrezzature sono stati disinfettati secondo modalità approvate dal servizio ufficiale;

b) una volta eliminato il focolaio, devono essere nuovamente soddisfatti i requisiti previsti nella parte B.

7) La competente autorità centrale comunica alla commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento delle zone.

#### II. *Zone litoranee per i pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A).*

A. Una zona litoranea è costituita da una parte della costa o delle acque marine o dell'estuario la quale è geograficamente ben delimitata e rappresenta una situazione idrologico omogeneo.

##### B. *Concessione del riconoscimento.*

Per poter essere riconosciuto per i pesci, una zona litoranea deve soddisfare i requisiti fissati per le zone continentali nel punto I.B.

##### C. *Mantenimento del riconoscimento.*

Il riconoscimento di una zona litoranea è mantenuto se vengono soddisfatti requisiti uguali a quelli previsti nel punto I.C.

##### D. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.*

Le norme relative sono identiche a quelle previste nel punto I.D.

#### III. *Zone litoranee per i molluschi (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A).*

A. Una zona litoranea deve rispondere alla definizione stabilita al punto II.A.

##### B. *Concessione del riconoscimento.*

Per poter essere riconosciuta, una zona litoranea deve soddisfare i requisiti seguenti:

1) Da almeno due anni non devono essere state osservate nei molluschi manifestazioni cliniche o altre manifestazioni della presenza di malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II.

2) Tutte le aziende della zona litoranea devono essere poste sotto sorveglianza del servizio ufficiale. Visite di controllo sanitario devono essere state effettuate con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione.

Tale controllo deve comprendere almeno un prelievo di campioni che sono stati spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

3) Se non esiste alcuna azienda nella zona litoranea, il servizio ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), il controllo sanitario dei molluschi con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione. Tuttavia se esami faunistici approfonditi mostrano che non esistono, in questa zona, molluschi appartenenti alle specie sensibili, vettori o portatrici, il servizio ufficiale può riconoscere la zona prima di qualsiasi introduzione di molluschi.

4) Gli esami di laboratorio eseguiti sui molluschi prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione.

Per le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II, si deve tener conto di questi elementi ai fini della concessione del riconoscimento.

##### C. *Mantenimento del riconoscimento.*

Il riconoscimento è mantenuto alle condizioni seguenti:

1) I molluschi immessi nella zona litoranea devono provenire da un'altra zona litoranea riconosciuta o da un'azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta.

2) Ogni azienda deve essere sottoposta ad una visita di controllo sanitario, conformemente al punto B.2), con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione.

3) Gli esami di laboratorio eseguiti nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II.

4) I gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell'introduzione dei molluschi devono tenere un registro nel quale annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei molluschi.

##### D. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.*

1) Qualsiasi caso di mortalità o qualsiasi sintomo che possono fare sospettare la presenza nei molluschi di una malattia di cui all'al-

gato A, colonna 1 degli elenchi I e II devono essere dichiarati con la massima sollecitudine al servizio ufficiale che sospende immediatamente il riconoscimento della zona.

2) Un campione di molluschi malati deve essere inviato al laboratorio riconoscimento per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

I risultati delle analisi devono essere comunicati immediatamente al servizio ufficiale.

3) Se i risultati sono negativi per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione, pur essendo positivi per un'altra eziologia, il riconoscimento è mantenuto.

4) Tuttavia, se non si può formulare una diagnosi, viene effettuata una nuova visita di controllo sanitario nei quindici giorni successivi al primo campionamento e si procede al prelievo di un numero sufficiente di molluschi malati che vengono inviati al laboratorio riconoscimento per la ricerca degli agenti patogeni in questione. Se i risultati sono nuovamente negativi o se non vi sono molluschi malati, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.

5) Quando i risultati sono positivi, il servizio ufficiale revoca il riconoscimento.

6) Il ripristino del riconoscimento della zona è subordinato alle condizioni seguenti:

a) all'insorgere del focolaio:

- i molluschi malati o contaminati sono stati eliminati;
- gli impianti e le attrezzature sono stati disinfettati secondo modalità approvate dal servizio ufficiale;

b) dopo l'eliminazione del focolaio, devono essere nuovamente soddisfatti i requisiti previsti al punto B.

7) La competente autorità centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento di zone».

#### «ALLEGATO C

##### AZIENDE RICONOSCIUTE IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA

I. Aziende continentali, per i pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A).

###### A. Concessione del riconoscimento.

Per poter essere riconosciuta, un'azienda deve possedere i requisiti seguenti:

1) deve essere alimentata con acque sorgive o di pozzo;

2) a valle dell'azienda deve esistere un ostacolo naturale o artificiale che impedisca la risalita dei pesci anadromi;

3) deve rispondere ai requisiti pertinenti previsti nell'allegato B, punto I.B.

###### B. Mantenimento del riconoscimento.

Il riconoscimento è mantenuto se vengono rispettate le condizioni stabilite nell'allegato B, punto I.C.

Tuttavia, i prelievi di pesci devono essere effettuati ogni anno.

###### C. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.

Si applicano le disposizioni dell'allegato B, punto I.D.

II. Aziende litoranee, per pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A).

###### A. Concessione del riconoscimento.

Per poter essere riconosciuta, un'azienda deve soddisfare i requisiti seguenti:

1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;

2) deve rispondere, *mutatis mutandis*, ai requisiti previsti per il riconoscimento all'allegato B, punto II.B.

###### B. Mantenimento del riconoscimento.

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato, *mutatis mutandis*, al rispetto delle condizioni previste all'allegato B, punto II.C.

###### C. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.

Si applicano, *mutatis mutandis*, le regole previste all'allegato B, punto II.D.

III. Aziende litoranee, per i molluschi (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A).

###### A. Concessione del riconoscimento.

Per poter essere riconosciuta un'azienda deve soddisfare i requisiti seguenti:

1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;

2) deve rispondere, *mutatis mutandis*, ai requisiti previsti all'allegato B, punto III.B.1), 2) e 4).

###### B. Mantenimento del riconoscimento.

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato, *mutatis mutandis*, al rispetto delle condizioni previste all'allegato B, punto III.C.1), 2), 3) e 4).

###### C. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.

Si applicano, *mutatis mutandis*, le regole previste all'allegato B, punto III.D).

Nota all'art. 10:

— Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, ved. note alle premesse. L'art. 3, comma 1, lettera c), così recita:

«1. Gli animali d'acquacoltura possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti generali:

a)-b) (*omissis*).

c) non provengono da un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria e non sono venuti a contatto di animali di tali aziende».

Nota all'art. 11:

— La decisione 19 novembre 1992, n. 92/532/CEE è pubblicata in GUCE n. L 337 del 21 novembre 1992.

Nota all'art. 14:

— Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, ved. note alle premesse.

Nota all'art. 17:

— L'ordinanza 2 settembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 21 ottobre 1996, reca misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva dei pesci.

97G0301